

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

0000000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 FEB. 2005

ADDI' 14 FEB. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - CIOCCHETTI - FORMISANO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 121 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE CONCERNENTE:

"Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in localita' Piano delle Frasche del territorio del Comune di Graffignano (VT), a favore della Inerti Viterbo Srl".

-121- 14 FEB. 2005 G

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Piano delle Frasche" del territorio del Comune di Graffignano (VT), a favore della INERTI VITERBO S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive

VISTA l'istanza 30 ottobre 2002 della INERTI VITERBO S.r.l., con sede a Monterotondo (Roma), Via Monte Circeo n. 12, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni SETTE all'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località "Piano delle Frasche" del territorio del Comune di GRAFFIGNANO (VT), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità, (Decreto di trasferimento di proprietà emesso dal Tribunale di Viterbo Rep. 1567 - Cron. 1489) per una superficie complessiva di Ha 14.46.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 15 della L.R. 5.5.1993, n. 27;

VISTA la L.R. n. 27/93, ed in particolare l'art. 38, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18.11.1998, pubblicata sul BURL del 30.12.1998;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Graffignano in data 15.10.2002, prot. 4901;

VISTA la nota n. 2687 del 28 marzo 2003, del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Viterbo, dalla quale risulta che tutta l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923;

VISTO il nulla-osta relativo al vincolo idrogeologico, rilasciato dall'Assessorato Ambiente in data 17 giugno 1995, prot. n. 2557, confermato dall'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale con nota del 29 aprile 2003, prot. D2/08/63968;

VISTA la nota n. 2081 del 18 aprile 2003 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale;

VISTA la nota prot. D2/2A/04/80601 del 4 giugno 2003, con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area VIA ha determinato l'esclusione dell'opera dal procedimento di VIA individuando alcune prescrizioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 12.4.1996;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio, con nota n. 147407 del 23 dic. 2004 che modifica l'importo di garanzia fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di Euro 648.779/00 (seicentoquarantottomilasettecentosettantanove/00) a garantire le opere di ripristino ambientale di ognuna delle due fasi o lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- 121 - 14 FEB. 2005

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dall'art. 38, terzo comma, della L.R. n. 27/93, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, confermato dal Dipartimento SEAP con relazione in data 15 aprile 2004 e dalla C.R.C. nella seduta del 7 luglio 2004;

CONSIDERATO che l'istanza, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta del 7 luglio 2004, e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

NON ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente deliberazione concernente: "Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Piano delle Frasche" del territorio del comune di Graffignano (VT), a favore della INERTI VITERBO S.r.l."

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA l'istanza 30 ottobre 2002 della INERTI VITERBO S.r.l., con sede in Monterotondo (Roma) Via Monte Circeo n. 12, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni SETTE all'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località "Piano delle Frasche" del territorio del Comune di Graffignano, su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità (Decreto di trasferimento di proprietà emesso dal Tribunale di Viterbo Rep. 1567 - Cron. 1489) per una superficie complessiva di Ha 14.46.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 15 della L.R. 5.5.1993, n. 27;

VISTA la L.R. n. 27/93, ed in particolare l'art. 38, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18.11.1998, pubblicata sul BURL del 30.12.1998;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Graffignano in data 15.10.2002, prot. 4901;

VISTA la nota n. 2687 del 28 marzo 2003, del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Viterbo, dalla quale risulta che tutta l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923;

VISTO il nulla-osta relativo al vincolo idrogeologico, rilasciato dall'Assessorato Ambiente in data 17 giugno 1995, prot. n. 2557, confermato dall'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale con nota del 29 aprile 2003, prot. D2/08/63968;

VISTA la nota n. 2081 del 18 aprile 2003 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

- 121 - 14 FEB. 2005

VISTA la nota prot. D2/2A/80601 del 4 giugno 2003, con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area VIA ha determinato l'esclusione dell'opera dal procedimento di VIA individuando alcune prescrizioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 12.4.1996;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio, con nota n. 147407 del 23 dic. 2004 che modifica l'importo di garanzia fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di Euro 648.779/00 (seicentoquarantottomilasettecentosettantanove/00) a garantire le opere di ripristino ambientale per ognuna delle due fasi o lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dall'art. 38, terzo comma, della L.R. n. 27/93, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, confermato dal Dipartimento SEAP con relazione in data 15 aprile 2004 e dalla C.R.C. nella seduta del 7 luglio 2004;

CONSIDERATO che l'istanza 30 ottobre 2002, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta del 7 luglio 2004, e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

DELIBERA

1 - La INERTI VITERBO S.r.l., con sede a Monterotondo (Roma) Via Monte Circeo n. 2, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 27/93, ad esercire per anni SETTE la cava di sabbia e ghiaia in località "PIANO DELLE FRASCHE" del territorio del Comune di GRAFFIGNANO (VT), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 13, part. n. 33). La INERTI VITERBO S.r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 30.10.2002 e successive integrazioni e modifiche, che fa parte integrante della presente deliberazione.

2 - Prima di iniziare i lavori di scavo, la INERTI VITERBO S.r.l. è tenuta a sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di GRAFFIGNANO (VT), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di Euro 648.779/00 (seicentoquarantottomilasettecentosettantanove/00), compresi di IVA, a garanzia del recupero ambientale, da eseguire al termine dei lavori di scavo di ognuna delle due fasi o lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione.

I lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno, comunque, essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 27/93.

3 - Si fa obbligo alla INERTI VITERBO S.r.l., prima dell'inizio dei lavori di scavo, di avvisare con congruo anticipo la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, onde consentire l'opportuno controllo da parte della stessa.

4 - La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

- 121 - 14 FEB. 2005

5 - Prima di iniziare i lavori di scavo, la INERTI VITERBO S.r.l. è tenuta a trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, al Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria (Roma- Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

6 - Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

7 - La INERTI VITERBO S.r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza 30 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto negli elaborati approvati, vistati dal direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- Elaborato grafico;
- particolare coltivazione per lotti;
- relazione agronomica, piano di recupero ambientale, valutazione di impatto ambientale;
- relazione geologica;
- relazione tecnica;
- documento di sicurezza e salute.

8 - Copia delle presente deliberazione, con gli elaborati progettuali timbrati, sarà restituita alla INERTI VITERBO S.r.l. ed al comune di Graffignano (VT).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURL.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

